

ACCORDO

Stipulato ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. t), del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150

TRA

MORRIS L. GHEZZI A.D.R. S.R.L., *Organismo di Mediazione iscritto al nr. 1130 presso il Ministero della Giustizia*, in persona del Legale Rappresentante Avv. Patrizia Altomano, con sede in Milano (MI) C. Vacani 2, P.IVA: 13483770965, qui di seguito brevemente denominato "MORRIS GHEZZI",

Camera di Conciliazione e Mediazione del Nordest sas, *Organismo di Mediazione iscritto al nr. 414 presso il Ministero della Giustizia*, in persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Veronica Vassallo con sede in Quarto d'Altino (VE), Via Aldo Moro 47/7B, P.IVA: 04039940277, qui di seguito brevemente denominato "Camera di Conciliazione"

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, nelle materie di cui all'art. 5, prevede l'esperimento del procedimento di mediazione civile quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- che il citato Decreto Legislativo, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 149/2022, stabilisce, all'art. 4, che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l'Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia;
- che, per Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia, deve intendersi sia la sede principale dell'Organismo di mediazione sia tutte le sue sedi locali, quali articolazioni operative dell'ente;
- che, conseguentemente, gli Organismi di mediazione privi di sedi operative su tutto il territorio nazionale si trovano nelle condizioni di non poter ricevere istanze di mediazione ogni qual volta le stesse non rientrino nella propria competenza territoriale;
- che l'art. 6 comma 1 lett. t del D.M. n. 150/2023, sancisce l'impegno, in caso di stipula di accordi con altri Organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, di trasmetterne immediatamente copia al Responsabile del Registro e di pubblicare contestualmente la data, l'oggetto e la durata dell'accordo sul proprio sito;
- che è interesse precipuo di potersi avvalere delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi al fine di gestire in sinergia procedure di mediazione da svolgersi in altra sede territorialmente competente;
- che l'obiettivo, che il presente accordo vuole perseguire è la collaborazione reciproca fra Camera di Conciliazione e MORRIS GHEZZI per la gestione delle procedure di mediazione che debbano essere svolte fuori dall'area di competenza territoriale propria di ciascuno Organismo;
- che, pertanto, l'Organismo di mediazione Camera di Conciliazione e MORRIS GHEZZI intendono condividere le proprie strutture, il proprio personale e i propri Mediatori, al fine di consentire ai clienti di avvalersi delle rispettive sedi principali e secondarie, ed eventualmente anche dei Mediatori iscritti nei rispettivi elenchi, per l'espletamento dei tentativi di mediazione da svolgersi nell'ambito dei circondari di Tribunale ove sono poste le suddette strutture;

- che, con la sottoscrizione del presente Accordo, non si costituisce alcun nuovo soggetto giuridico e ciascuno resta in esclusiva nel proprio territorio di competenza, come unico punto di riferimento per la gestione di procedure di mediazione civile. Il tutto nel rispetto dell'autonomia, dell'indipendenza e dell'immagine proprie di ciascun Organismo.

Tutto ciò premesso

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo unitamente alle sedi principali ed operative, del personale e dei Mediatori messi in condivisione.

ART. 2 DEFINIZIONI

Organismo referente – l'Organismo di mediazione civile che riceve dal proprio cliente una istanza di mediazione da gestire, a norma del presente Accordo, presso altra sede di un Organismo territorialmente competente;

Organismo competente – l'Organismo che, ai sensi della legge, è territorialmente competente per gestire la procedura di mediazione trasmessa dall'Organismo referente;

Sede locale – una sede operativa dell'Organismo che opera in località diversa dalla propria sede principale;

ART. 3 OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Oggetto del presente Accordo è la condivisione reciproca, fra Camera di Conciliazione e MORRIS GHEZZI, delle proprie strutture, del proprio personale e dei propri Mediatori per una regolare gestione delle procedure di mediazione civile nel rispetto del principio di competenza territoriale di cui in premessa.

In particolare, ad oggi, Camera di Conciliazione ha le seguenti sedi accreditate presso il Ministero che mette a disposizione di MORRIS GHEZZI

CITTA'	INDIRIZZO	CIRCONDARIO TRIBUNALE	SEDE
Quarto d'Altino (VE)	Via Aldo Moro 47/7b	Venezia	Principale
San Donà di Piave (VE)	Corso Silvio Trentin 24	Venezia	Secondaria
Cerreto Guidi (FI)	Via Mascagni 5	Firenze	Secondaria
Vigonza (PD)	V.le del Lavoro 2	Padova	Secondaria
Motta di Livenza (TV)	Borgo Aleandro 8	Treviso	Secondaria

Ad oggi MORRIS GHEZZI, ha le seguenti sedi accreditate presso il Ministero che mette a disposizione di Camera di Conciliazione

CITTA'	INDIRIZZO	CIRCONDARIO TRIBUNALE	SEDE
Milano	Via C. Vacani 2	Milano	Principale
Gallarate	Piazza San Lorenzo 4	Busto Arsizio	Secondaria

ART. 4 GESTIONE DELLA MEDIAZIONE

1. In virtù del presente Accordo, Camera di Conciliazione e MORRIS GHEZZI potranno ricevere istanze di mediazione presso la propria sede principale o locale, consentendo poi alle parti della procedura di svolgere il tentativo di mediazione presso la sede dell'Organismo competente, come fosse una propria sede locale.
2. L'Organismo competente, quindi mette a disposizione la propria struttura e il proprio personale per la gestione della procedura e, laddove richiesto, anche i propri Mediatori.
3. Camera di Conciliazione e MORRIS GHEZZI si impegnano a garantire un'alta qualità del servizio e a rispettare con particolare attenzione il Codice Etico e la vigente normativa in tema di protezione dei dati sensibili e personali.
4. Qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, che insorga relativamente ad ogni singolo procedimento di mediazione gestito ed espletato secondo quanto previsto dal presente accordo, va attribuita in via esclusiva all'Organismo che l'ha generata.
5. Entrambi gli Organismi hanno la copertura assicurativa prevista dalla vigente normativa e si impegnano a tenerla in essere per tutta la vigenza del presente atto.

ART. 5 REGOLE OPERATIVE

1. Una volta ricevuta l'istanza, l'Organismo referente decide se gestire la relativa procedura di mediazione con un proprio Mediatore (Ipotesi A) o con un Mediatore dell'Organismo competente (Ipotesi B) o presso una propria sede se questo viene richiesto dalle parti e dai propri avvocati, indicando solo la sede dell'Organismo competente nei propri verbali ma non utilizzando di fatto la sede di quest'ultimo (Ipotesi C).
2. L'Organismo referente protocolla l'istanza e ne trasmette una copia immediatamente – e, comunque, entro e non oltre un giorno lavorativo – all'Organismo competente, indicando contestualmente almeno due date utili per il primo incontro, nel rispetto dei termini di legge, e segnalando altresì, nell'Ipotesi B, la richiesta di assegnazione di un Mediatore.
3. Entro e non oltre due giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione, l'Organismo competente provvede, a sua volta, a comunicare all'Organismo referente la presa in carico del procedimento per quanto di propria competenza indicando la data prescelta per il primo incontro informativo e inviando, nell'Ipotesi B, la dichiarazione di accettazione incarico e di imparzialità sottoscritta dal proprio Mediatore.
4. Ricevuta la comunicazione di presa in carico, l'Organismo referente può inviare la convocazione in mediazione alla parte o alle parti chiamate, precisando che, in virtù del presente accordo, l'incontro si terrà presso la sede dell'Organismo competente, autorizzato altresì all'incasso delle spese della procedura.

5. Nell'Ipotesi C, l'Organismo referente comunica solo l'avviso di convocazione all'Organismo competente per opportuna conoscenza ma nessuna attività deve essere espletata da quest'ultimo.

ART. 6 COMPETENZE ECONOMICHE

ART. 7 DURATA, RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il presente Accordo è a tempo indeterminato. Entrambe le parti possono recedere dal presente accordo in qualunque tempo dato un preavviso di 30 giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo a quello di invio comunicazione che avverrà a mezzo lettera raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale), raccomandata con ricevuta a mano o posta elettronica certificata.

ART. 8
CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria per le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto e comunque per ogni tipo di controversia che dovesse insorgere fra i Mediatori, Camera di Conciliazione e MORRIS GHEZZI dovranno ricorrere al tentativo di conciliazione in forza della procedura della mediazione civile prevista dal D.lgs 28/2010 e successive modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Camera di Conciliazione e
Mediazione del Nordest

Firmato digitalmente da:
Veronica Vassallo
Data: 01/10/2024 20:17:44

MORRIS GHEZZI A.D.R. S.R.L.

Firmato digitalmente da: Patrizia Altomano
Motivo: AVV: PATRIZIA ALTOMANO
Data: 01/10/2024 20:46:37

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dopo attenta lettura, le parti approvano espressamente gli articoli n. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

Camera di Conciliazione e
Mediazione del Nordest

Firmato digitalmente da:
Veronica Vassallo
Data: 01/10/2024 20:18:42

MORRIS GHEZZI A.D.R. S.R.L.

Firmato digitalmente da: Patrizia Altomano
Motivo: AVV: PATRIZIA ALTOMANO
Data: 01/10/2024 20:47:05